

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione N. 4/2019 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 08/04/2019 e vi rimarra' fino al 22/04/2019.

Li 08/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO Filomena De Vincenzo

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.4/2019 del 31.01.2019

OGGETTO: Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI - anno 2019

Il 31 gennaio 2019 alle ore 10.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente	Cognome e Nome	Presente/Assente	
Melucci Rinaldo	P	De Martino Michele	P	
Lonoce Lucio	P	Di Gregorio Vincenzo	P	
Albani Emidio	P	Di Todaro Emanuele	P	
Azzaro Giovanni	P	Festinante Cosimo	P	
Baldassari Stefania	P	Fornaro Vincenzo	P	
Battista Massimo	P	Fuggetti Cataldo	P	
Bitetti Pietro	P	Galluzzo Carmela	P	
Blè Gaetano	P	Lupo Gina	P	
Brisci Salvatore	P	Mele Vittorio	P	
Cannone Antonino	P	Nevoli Francesco	A	
Capriulo Dante	P	Nilo Marco	P	
Casula Carmela	P	Pulpo Mario	P	
Ciraci Cosimo	P	Simili Federica	P	
Cito Antonella	A	Stellato Massimiliano	P	
Cito Mario	P	Vietri Giampaolo P		
Cotugno Cosimo	P	Zaccheo Cisberto P		
De Gennaro Floriana	P			

PRESENTI N. 31

ASSENTI N. 2

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000			
	REGOLARITA' TECNICA		REGOLARITA' CONTABILE
Parere:	Favorevole	Parere:	Favorevole
Data:	10/01/2019	Data:	10/01/2019
Il Dirigente della Direzione TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE PROPRIE		Il Responsabile del Servizio Finanziario	
F.to Alessandro De Roma			F.to Lacatena Antonio

66

Relaziona il Dott. Alessandro De Roma nella qualità di Dirigente della Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie, sulla scorta dell'istruttoria degli uffici competenti:

Premesso:

- Che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
- che il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile:
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e per i soli anni 2014 e 2015. Disposizione successivamente prorogata dalle varie di Bilancio e da ultimo dalla Legge di Bilancio 2018 che l'ha prorogata fino al 31.12.2018;
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- in base al comma 669 della Legge 147/2013, la TASI non si applica:
 - alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 1 a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia

- ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il citato comma 678 della Legge 147/2013, all'ultimo periodo, come modificato dalla Legge 208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- la nuova legge di Bilancio dello Stato per il 2019, L.145 del 30.12.2018, all'art.1 comma 1133, lettera b) consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni precedenti e come deliberato per il 2018 dal Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 27.3.2018;

CONSIDERATO opportuno, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, approvare le aliquote dettagliatamente indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA MAX TASI +
	IMU	TASI	IMU
Abitazione principale A1 – A8 – A9	0,40%	0,00%	0,40%
Abitazione principale diversa da A1 -	0,00%	0,00%	0,00%
A8 – A9			
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati	1,06%	0,00%	1,06%
Immobili locati a canone concordato	0,92%	0,00%	0,92%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 – D5 – D7	1,06%	0,08%	(1,06%+0,08%)=1,14%
Fabbricati costruiti e destinati	0,00%	0,00%	0,00%
dall'impresa costruttrice alla vendita			

- di confermare per l'anno 2019 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0.8 per mille sui fabbricati di categoria D4-D5-D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale);

Il dirigente Dott. Alessandro De Roma

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

- Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
 Dirigente Direzione Tributi Gestione Entrate Proprie, Dott. Alessandro De Roma data 10.01.2019 Firmato Alessandro De Roma
- Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
 Dirigente Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Antonio Lacatena
 data 10.01.2019 Firmato Antonio Lacatena

Visto il parere espresso in data 15.01.2019 dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare "Bilancio", agli atti della delibera, prot. n. 8180 del 17.01.2019;

Visti:

- ➤ il D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
- ➤ il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- > 1'art. 1, commi 641e s.s., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- "Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" predisposte dal Ministero delle Finanze;
- ➤ lo Statuto del Comune di Taranto;
- il D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 147/2013, come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA MAX TASI +
	IMU	TASI	IMU
Abitazione principale A1 – A8 – A9	0,40%	0,00%	0,40%
Abitazione principale diversa da A1 -	0,00%	0,00%	0,00%
A8 – A9			
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati	1,06%	0,00%	1,06%
Immobili locati a canone concordato	0,92%	0,00%	0,92%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 – D5 – D7	1,06%	0,08%	(1,06%+0,08%)=1,14%
Fabbricati costruiti e destinati	0,00%	0,00%	0,00%
dall'impresa costruttrice alla vendita			

2. Di confermare per l'anno 2019 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0.8 per mille sui fabbricati di categoria D4-D5-D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale);

- **3.** Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- **4.** *Di incaricare la Direzione Tributi Gestione Entrate Proprie della sua* trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;
- **5.** Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.

99

n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Si dà atto che sull'argomento si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato e proclama il seguente risultato:

- n. 22 voti favorevoli,
- n. 1 astenuto (Stellato),

resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 23 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,

Uditi gli interventi,

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, che qui si intende integralmente trascritto,

Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 147/2013, come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA MAX TASI +
	<i>IMU</i>	TASI	<i>IMU</i>
Abitazione principale A1 – A8 – A9	0,40%	0,00%	0,40%
Abitazione principale diversa da A1 –	0,00%	0,00%	0,00%
A8-A9			
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati	1,06%	0,00%	1,06%
Immobili locati a canone concordato	0,92%	0,00%	0,92%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 – D5 – D7	1,06%	0,08%	(1,06%+0,08%)=1,14%
Fabbricati costruiti e destinati	0,00%	0,00%	0,00%
dall'impresa costruttrice alla vendita			

- 2. Di confermare per l'anno 2019 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0.8 per mille sui fabbricati di categoria D4-D5-D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale);
- 3. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 4. Di incaricare la Direzione Tributi Gestione Entrate Proprie della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;
- 5. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato, con n. 22 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Stellato), resi per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio F.to Lucio Lonoce Segretario Generale F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

comma 1,	del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comm	a 1, della legge 18/06/2009 n. 69).	
Taranto, lì 08/04/2019		Segretario Generale F.to Eugenio De Carlo	
Il sottoscr	itto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio		
	ATTESTA	L	
Che la pre	esente deliberazione:		
₫	È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/01/2019 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);		
	Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pub 267/2000);	oblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.	
Taranto, lì	31/01/2019		
		Segretario Generale	
		F.to Eugenio De Carlo	
E' copia c	onforme all'originale ad uso amministrativo		
Taranto, lì	31/01/2019		
		Segretario Generale F.to Eugenio De Carlo	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.